



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2468

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati.

Il giorno **29 Dicembre 2016** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 1594 di data 2 agosto 2013, la Giunta provinciale ha da ultimo aggiornato le regole da seguire per l'utilizzo delle comunicazioni telematiche da parte delle pubbliche amministrazioni, all'interno dei propri uffici, nei rapporti reciproci e nelle relazioni con i propri utenti e interlocutori privati (cittadini, imprese, associazioni, professionisti, ecc.). Tale provvedimento ha definito regole certe e chiare sull'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione – con particolare riferimento alla posta elettronica certificata (ma anche alla e-mail tradizionale), al sistema di protocollo e gestione documentale informatico (P.I.Tre.) e all'interoperabilità – sui formati di files ammessi per i documenti, sui supporti utilizzabili e sulle modalità di sottoscrizione laddove richiesta al fine di garantire la validità giuridica dei documenti.

Le direttive in parola recepivano in modo puntuale le disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. (Codice dell'amministrazione digitale) e si allineavano sostanzialmente anche alle regole tecniche attuative dello stesso.

Con il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Legge Madia" in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni) sono state apportate significative modifiche al Codice dell'amministrazione digitale. Tra le modifiche assumono particolare rilievo quelle che disciplinano le modalità di comunicazione telematica fra la pubblica amministrazione e i suoi interlocutori sia pubblici che privati. Infatti se da un lato è stato ribadito l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di formare gli originali dei propri documenti con mezzi informatici, dall'altro è stato rafforzato il diritto di chiunque di usare le soluzioni e gli strumenti tecnologici nei rapporti con la pubblica amministrazione, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo.

Si rende quindi necessario rivedere integralmente le predette direttive, al fine di aggiornare le indicazioni relative alle modalità e agli strumenti per lo scambio di comunicazioni e documenti tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati.

Tali direttive, come risultanti dall'allegato A) del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trovano applicazione, oltre che nei confronti delle strutture e delle agenzie provinciali, anche nei confronti degli enti o soggetti pubblici o privati aderenti al sistema di protocollo informatico trentino e gestione documentale (P.I.Tre) per quanto attiene alle disposizioni concernenti l'utilizzo e il funzionamento del sistema medesimo, con particolare riferimento all'utilizzo dell'interoperabilità semplificata tra enti federati, ai formati ammessi, all'uso della posta elettronica certificata sia per la ricezione che per la trasmissione di documenti e comunicazioni nei rapporti con i soggetti privati e con tutti gli enti non federati in P.I.Tre.

Le medesime direttive si configurano, in ogni caso, come linee di indirizzo anche per gli enti strumentali della Provincia e per tutti i soggetti terzi cui la Provincia ha affidato attività istruttorie in regime di concessione, convenzione o contratto.

Al fine di garantire la maggiore omogeneità possibile all'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale sul territorio provinciale – sia nei rapporti tra i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione dello stesso, che nei rapporti con l'utenza - è peraltro auspicabile che i contenuti delle direttive siano, almeno nelle linee essenziali, applicati anche dagli enti locali, pur nel rispetto dell'autonomia ordinamentale e organizzativa degli stessi e fermo restando quanto sopra precisato con riferimento al sistema P.I.Tre per gli enti locali già federati allo stesso.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- vista la legge 7 agosto 2015, n. 124;
- vista la propria deliberazione n. 1594 di data 2 agosto 2013;
- visto l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati";
- 2) di disporre che le direttive di cui al punto 1) si applicano alle comunicazioni telematiche con le strutture provinciali a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 3) di stabilire che le direttive di cui al punto 1) si configurano altresì come linee di indirizzo per gli enti strumentali della Provincia e per i soggetti terzi cui la Provincia ha affidato attività istruttorie in regime di concessione, convenzione o contratto;
- 4) di stabilire che le disposizioni contenute nelle direttive di cui al punto 1) trovano applicazione per tutti gli enti o soggetti aderenti al sistema di protocollo federato P.I.Tre;
- 5) di disporre che dalla data di adozione del presente provvedimento cessano di trovare applicazione le direttive di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 1594 di data 2 agosto 2013;
- 6) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 ALLEGATO A)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

## ALLEGATO A)

Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati.

### 1. PREMESSA

Le presenti direttive disciplinano le comunicazioni telematiche all'interno dell'amministrazione provinciale (tra le varie strutture), tra l'amministrazione provinciale e le altre pubbliche amministrazioni nonché tra l'amministrazione provinciale e i propri interlocutori privati (cittadini, imprese, società, professionisti, enti privati, ecc.).

### 2. DEFINIZIONI

Si riportano di seguito alcune definizioni (in gran parte riprodotte da quelle contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, di seguito CAD), utili alla lettura delle presenti direttive.

- **posta elettronica** (e-mail o email, dall'inglese electronic mail): il sistema di comunicazione grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (es. palmare, cellulare ecc.) connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio. La casella di posta elettronica "semplice", comunemente utilizzata, non garantisce l'integrità del messaggio, l'identità del mittente, la data di trasmissione, la certezza di ricezione attraverso l'utilizzo di ricevute conformi alla norma (ovvero gli elementi che attestano l'autenticità e la tracciabilità del messaggio stesso durante la fase di trasmissione). Gli avvisi di ricezione e di avvenuta lettura impostabili dal mittente nelle e-mail non sono equiparabili in nessun modo alle ricevute delle caselle di posta certificata e non hanno alcun valore giuridico probatorio;

- **posta elettronica certificata (PEC)**: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. La PEC garantisce l'integrità del messaggio inviato e - al pari della raccomandata con ricevuta di ritorno - la data di trasmissione e la certezza di ricezione attraverso l'utilizzo di ricevute conformi alla norma;

- **firma digitale**: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici<sup>1</sup>;

- **domicilio digitale**: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (c.d. «Regolamento eIDAS»), che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'Unione europea;

- **identità digitale**: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64 del CAD;

- **carta d'identità elettronica (CIE)**: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

- **carta nazionale dei servizi (CNS)**: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

- **carta provinciale dei servizi (CPS)**: la tessera sanitaria “attivata” come carta provinciale dei servizi, attraverso la quale i cittadini vengono riconosciuti in rete in modo certo, al fine di usufruire dei servizi on-line erogati dalle pubbliche amministrazioni. E’ equivalente alla carta nazionale dei servizi.

- **sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)**: l'insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite dal CAD, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.

---

<sup>1</sup> La firma digitale di un documento informatico è valida solo se il certificato qualificato che la genera, non risulta scaduto ovvero revocato o sospeso al momento della sottoscrizione. Con riferimento alla firma digitale si distinguono il **formato di firma CAAdES** (file con estensione .p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software. Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file) e il **formato di firma PAdES** (file con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato).

### **3. COMUNICAZIONI TRA LE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E NEI RAPPORTI CON LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Per lo scambio di documenti l'amministrazione provinciale utilizza la posta elettronica certificata<sup>2</sup> oppure il canale della cooperazione applicativa (interoperabilità)<sup>3</sup>.

Per il reciproco scambio di documenti, i soggetti federati in P.I.Tre sono tenuti ad utilizzare il canale dell'interoperabilità semplificata intra P.I.Tre.

### **4. COMUNICAZIONI TRA LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese/professionisti e l'amministrazione provinciale deve avvenire utilizzando esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione<sup>4</sup>.

Con le stesse modalità l'amministrazione provinciale adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei predetti soggetti.

In particolare, le istanze e le dichiarazioni presentate dalle imprese e dai professionisti all'amministrazione provinciale per via telematica sono valide se (alternativamente):

- sono trasmesse mediante posta elettronica (certificata o semplice) purché sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure purché sottoscritte con firma autografa, scansionate e presentate unitamente alla copia del documento di identità<sup>5</sup>;
- sono trasmesse tramite sito web o portale, purché l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso SPID oppure CIE, CNS o CPS/tessera sanitaria, senza necessità di sottoscrizione;
- sono trasmesse mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID)<sup>6</sup>, senza necessità di sottoscrizione.

---

<sup>2</sup> L'utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionale delle strutture e di quelle nominative assegnate ai dipendenti va limitato alle comunicazioni informali, allo scambio di documenti di lavoro non ufficiali o non definitivi o non produttivi di effetti giuridici.

<sup>3</sup> Cfr. art. 47 del CAD. Per lo scambio di documenti le pubbliche amministrazioni possono utilizzare oltre alla posta elettronica la cooperazione applicativa, ovvero lo scambio di dati direttamente tra i sistemi informativi, sfruttando anche le funzioni di interoperabilità. Tra gli enti aderenti al Protocollo Federato P.I.Tre è stato sviluppato un apposito canale di trasmissione dei documenti, denominato "Interoperabilità intra P.I.Tre" che consente lo scambio di documenti protocollati tra gli enti federati e ne prevede la tracciatura e la gestione di notifiche di conferma di ricezione, annullamento, eccezione e rifiuto. Al fine della verifica della provenienza, le comunicazioni telematiche sono valide se sottoscritte con firma digitale oppure con altro tipo di firma elettronica qualificata oppure sono dotate di segnatura di protocollo oppure è possibile accertarne in altro modo la provenienza oppure sono trasmesse a mezzo della posta elettronica certificata (PEC). Il CAD prevede che l'inosservanza di tale disposizione comporti responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale.

<sup>4</sup> Cfr. art. 5 bis del CAD.

<sup>5</sup> Combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 445/00 e 65 del CAD. Gli indirizzi di posta elettronica certificata delle strutture provinciali sono contenuti nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e pubblicati anche sul sito internet istituzionale. Gli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti sono contenuti nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

<sup>6</sup> La PEC-ID è una casella di posta elettronica certificata rilasciata dal Gestore al Titolare, che viene identificato con le modalità di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2012 (*Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni*).

I documenti così trasmessi soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.<sup>7</sup>

## **5. COMUNICAZIONI TRA I SOGGETTI PRIVATI (DIVERSI DA IMPRESE E PROFESSIONISTI) E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

Le comunicazioni telematiche fra i soggetti privati diversi da imprese e professionisti e l'amministrazione provinciale che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna (presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni) sono valide se (alternativamente):

- sono trasmesse mediante posta elettronica (certificata o semplice) purché sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure purché sottoscritte con firma autografa, scansionate e presentate unitamente alla copia del documento di identità<sup>8</sup>;
- sono trasmesse tramite sito web o portale, purché l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso SPID oppure CIE, CNS o CPS/tessera sanitaria, senza necessità di sottoscrizione;
- sono trasmesse mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID)<sup>9</sup>, senza necessità di sottoscrizione.

Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, l'articolo 3 bis del CAD attribuisce ad ogni cittadino la facoltà di indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale che verrà inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e costituirà mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte delle pubbliche amministrazioni. Fino alla piena attuazione della predetta disposizione, le comunicazioni telematiche fra una pubblica amministrazione e il cittadino che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, avverranno all'indirizzo di posta elettronica certificata preventivamente dichiarato. La dichiarazione dell'indirizzo è vincolante per il dichiarante e costituisce accettazione espressa dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.<sup>10</sup>

Nel caso in cui i privati si avvalgano della posta elettronica quale mezzo di trasmissione, devono trasmettere le proprie istanze, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o documenti esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dell'amministrazione provinciale.

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 45 del CAD.

<sup>8</sup> Combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 445/00 e 65 del CAD. In tal caso, l'amministrazione provinciale deve comunicare i propri atti o provvedimenti utilizzando le modalità di comunicazione tradizionale (es. raccomandata A.R., consegna diretta, ecc.), che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione.

<sup>9</sup> Vedi nota 6.

<sup>10</sup> Cfr. artt. 6 e 65, comma 1 lett. c bis) del CAD. In caso di utilizzo della PEC, la trasmissione del documento equivale alla notificazione a mezzo del servizio postale.



## **6. ESCLUSIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

Le modalità indicate nelle presenti direttive non si applicano:

- alla notifica di atti giudiziari, che resta disciplinata dalla specifica normativa;
- alla trasmissione di documenti di notevoli dimensioni (indicativamente superiori a 20 MB), in quanto tale parametro dimensionale costituisce il limite entro il quale si ritiene che l'attuale infrastruttura telematica possa garantire il corretto flusso dei dati;
- alla trasmissione e ricezione per via telematica dei contratti, per i quali trova applicazione la specifica disciplina di settore.

Nel caso di trasmissione per via telematica di fatture che non transitano tramite il sistema di interscambio (SDI)<sup>11</sup>, le stesse possono essere scambiate attraverso:

- la casella di posta elettronica certificata (PEC), per i soggetti dotati di PEC
- la casella di posta elettronica semplice (e-mail), per gli altri soggetti.

La ricezione della fattura con le predette modalità non è subordinata al preventivo consenso. I formati delle fatture devono rientrare tra quelli contemplati al paragrafo 7.

## **7. ALLEGATI ALLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE**

I file allegati alle comunicazioni indirizzate all'amministrazione provinciale devono avere uno dei seguenti formati (e relative estensioni): PDF/A<sup>12</sup>, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML in quanto riconosciuti idonei alla conservazione a lungo termine. E' inoltre ammesso il formato HTML limitatamente al corpo del messaggio di posta elettronica.

La firma digitale, se prevista, deve essere apposta esclusivamente su file nei formati ammessi sopraindicati. Si evidenzia che il file firmato digitalmente può presentare anche un'estensione aggiuntiva (riferita alla firma digitale o alla marca temporale) rispetto a quella originaria (ad esempio .PDF.P7M) nel caso di utilizzo di firma CADES.

Eventuali copie di lavoro in altri formati saranno accettate solo in aggiunta alla versione dello stesso documento in uno dei formati ammessi.

I formati compressi (ad esempio .zip) non sono per ora accettati, in attesa dell'espletamento delle opportune verifiche tecniche.

---

<sup>11</sup> Es. le fatture estere e le fatture elettroniche che il Sistema di Interscambio invia alla PEC dell'ente quando non riesce a trasmetterle all'ente entro 10 gg lavorativi per questioni tecniche.

<sup>12</sup> E' possibile salvare i propri documenti in formato PDF/A dalle versioni più recenti di Open Office e di Ms. Office; oppure per convertire il proprio documento in formato PDF/A, è possibile utilizzare l'applicativo PDF/A Converter v. 1.1.2 (o successive), scaricabile gratuitamente da Internet all'indirizzo <http://www.pdf-technologies.com/pdf-a-conversion-tool.aspx>.

## 8. MARCA DA BOLLO

Dal 1° settembre 2007 la marca da bollo telematica ha sostituito definitivamente quella cartacea. Se l'istanza o il documento da presentare necessita dell'applicazione della marca da bollo, la medesima deve risultare visibile sull'istanza o sul documento scansionato oppure ne devono essere riportati gli estremi (giorno e ora di emissione e identificativo di 14 cifre).

